DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1266 del 13 NOV. 2026

Oggetto: Convenzione tra la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori e l'Università degli Studi di Bergamo per lo svolgimento di un tirocinio professionalizzante di studentessa iscritta al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia.

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la deliberazione n. 63 del 31.07.2025 con la quale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, prendendo atto del Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 370 del 28.07.2025:

- ha nominato il dott. Michele Brait quale Direttore Generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori con decorrenza dal 05.08.2025 sino al 04.08.2028;
- ha confermato al Direttore Generale, al fine di assicurare la semplificazione dei procedimenti amministrativi e garantire la dovuta tempestività e celerità nell'adozione di atti e provvedimenti, le deleghe di funzioni e di firma di cui alle deliberazioni n. 15 del 27.02.2023 e n. 17 del 27.03.2023;

Ricordato che – secondo quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto di questo Ente – "*al Direttore Generale compete la gestione della Fondazione*";

Ricordato che la ex ASST Monza, ora Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, con delibera n. 1610 del 31.10.2017 ha approvato la convenzione-quadro di durata quinquennale - prorogata con deliberazione n. 1064 dell'11.11.2022 e successiva nota prot. 26667/2023 -, con l'Università degli Studi di Milano-Bicocca, che disciplina il rapporto di collaborazione tra le Parti, diretto a soddisfare 4lo svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca e l'espletamento delle attività assistenziali della Fondazione IRCCS;

Vista la nota prot. n. 18439 del 28.07.2026 con cui l'Università degli Studi di Bergamo ha chiesto l'attivazione di un tirocinio professionalizzante di 750 ore a favore di una studentessa iscritta al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia;

Considerato che la sede di svolgimento del tirocinio oggetto del presente provvedimento è la S.C. Psicologia Clinica, si è provveduto con nota prot. 27394/2026 a chiedere formale nulla osta all'Università degli Studi di Milano – Bicocca, in quanto trattasi di periodo formativo presso una struttura complessa a direzione universitaria;

Dato atto che, con nota agli atti del Responsabile del Procedimento, l'Università degli Studi di Milano-Bicocca ha comunicato che nulla osta allo svolgimento del tirocinio professionalizzante presso la suddetta struttura complessa;

copia non utilizzabile per fini legali

Acquisiti agli atti del Responsabile del Procedimento i pareri favorevoli espressi:
- dal Direttore della S.C. Psicologia Clinica;
- dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale;

Visto il testo di convenzione, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per una durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione della convenzione a condizione che ogni tirocinio sia soggetto alla preventiva autorizzazione da parte del Direttore/Responsabile della struttura coinvolta, in relazione alle possibilità formative e organizzative della stessa, nonchè al nulla osta dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca per le strutture a direzione universitaria;

Evidenziato che gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio saranno definiti dal Progetto Formativo Individuale e che:

- durante lo svolgimento del tirocinio le attività saranno seguite e verificate dai tutor designati dalle Parti (FSGT e/o Università) indicati nel Progetto Formativo Individuale;
- non sarà prevista corresponsione alla tirocinante dell'indennità di partecipazione;

Precisato che la studentessa accolta come tirocinante sarà tenuta a:

- svolgere le attività previste dal Progetto formativo, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di tirocinio con le attività aziendali della FSGT;
- ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali quali "persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile" (articoli 28 c.3, punto b) e 29 del Regolamento);

Dato atto di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, che provvederà alla registrazione dell'onere complessivo di € 16,00 relativo al pagamento della tassa di Bollo al conto economico n. 80650311 del Bilancio 2026 della Fondazione;

Preso atto di demandare alle Strutture direttamente interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, ogni adempimento necessario alla completa attuazione della convenzione oggetto del presente provvedimento;

Preso atto dell'attestazione del Proponente l'adozione del presente provvedimento nonché Responsabile del Procedimento, Avv. Marta Viganò, Direttore S.C. Affari generali e Legali, circa la regolarità tecnica e la legittimità del presente decreto;

Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, espressi ai sensi delle norme legislative e statutarie;

DECRETA

per le motivazioni citate in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte e riportate:

1. di approvare e sottoscrivere la convenzione con l'Università degli Studi di Bergamo, diretta all'attivazione di un tirocinio professionalizzante di 750 ore a favore di una studentessa iscritta al

Copia non utilizzabile per fini legali

Corso di Laurea Magistrale in Psicologia ed allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che la convenzione avrà una durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione a condizione che ogni tirocinio sia soggetto alla preventiva autorizzazione da parte del Direttore/Responsabile della struttura coinvolta, in relazione alle possibilità formative e organizzative della stessa, nonchè al nulla osta dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca per le strutture a direzione universitaria;

3. di dare atto di avere preventivamente trasmesso il presente provvedimento al Direttore della S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, che provvederà alla registrazione dell'onere complessivo di € 16,00 relativo al pagamento della tassa di Bollo al conto economico n. 80650311 del Bilancio 2026 della Fondazione;

4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, per gli adempimenti riguardanti la formalizzazione della convenzione di tirocinio curriculare, nonché alle Strutture direttamente interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, per ogni adempimento necessario alla completa attuazione della convenzione in parola;

5. di dare atto dell'attestazione del Proponente l'adozione del presente provvedimento nonché Responsabile del Procedimento, Avv. Marta Viganò, Direttore S.C. Affari Generali e Legali, circa la regolarità tecnica e la legittimità del presente decreto;

6. di dare altresì atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 17, della Legge Regionale n. 33/2009 e ss.mm.ii.

==========

Esprimono parere:

X Direttore Amministrativo: Francesco Ozzo _____ Favorevole ☑ Contrario ☐

Direttore Sanitario: Aida Andreassi _____ Favorevole ☑ Contrario ☐

Il Direttore Generale
(Michele Brait)

copia non utilizzabile a fini legali

Allegato al decreto del Direttore Generale n. 1266 del 13 NOV. 2026

Oggetto: Convenzione tra la Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori e l'Università degli Studi di Bergamo per lo svolgimento di un tirocinio professionalizzante di studentessa iscritta al Corso di Laurea Magistrale in Psicologia.

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA E LEGITTIMITA'

Il Responsabile del Procedimento:

Il Direttore S.C. Affari Generali e Legali

Avv. Marta Viganò

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E CONFORMITA' ECONOMICA

Il Direttore S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità:

Dr. Toni Genco

copia non utilizzabile per fini legali

2 Marche
da bollo
16 Euro

CONVENZIONE COLLETTIVA PER TIROCINI CURRICULARI E TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI

TRA

SOGGETTO PROMOTORE -L'Università degli Studi di Bergamo, codice fiscale n. 800004350163, con sede legale in Bergamo Via Salvecchio, 19 d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Sergio Cavalieri, di seguito indicata come Università;

E

SOGGETTO OSPITANTE: La Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori, con sede legale in Monza (MB), Via G. Pergolesi n. 33 (C.F. e P.IVA 12698710964), d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", nella persona del Direttore Generale Dott. Michele Brait, domiciliato per la carica presso la Fondazione stessa, giusta delega di cui alla deliberazione del CDA n. 63/2025

Premesso

- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196 e indicati come soggetti promotori dalle specifiche normative regionali vigenti in materia, possono promuovere tirocini curriculari, di formazione ed orientamento e professionalizzanti in enti e imprese a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - OGGETTO
Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere il/la studente/essa e/o il/la laureato/a in possesso dei requisiti previsti dagli indirizzi regionali al fine di consentirgli/le lo svolgimento del periodo di tirocinio come da normativa su proposta dell'Università (soggetto promotore).

Art. 2 - LE PARTI
A) Il soggetto promotore: Università degli Studi di Bergamo.
B) Il soggetto ospitante: [nome dell'azienda].

Art. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI

3.1. Ai fini del regolare svolgimento del tirocinio gravano sul soggetto promotore i seguenti obblighi:
3.1.1 Attivare le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi.

Copia non utilizzabile per fini legali

3.1.2 rendere accessibile tramite la piattaforma "Sportello Internet", copia della convenzione e di ciascun progetto formativo all'ente ospitante.
3.1.3 informare dell'attivazione di ogni singolo tirocinio la Regione o la Provincia delegata, le strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezioni.
3.1.4 erogare ai/alle tirocinanti **la formazione generale** in materia di sicurezza, in base all'art. 37 del D. Lgs. 81/08 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", qualora non provveda l'ente ospitante.
3.1.5 informare il/la tirocinante circa i suoi obblighi di riservatezza inerenti i dati personali con cui entra in contatto durante lo svolgimento del tirocinio per le parti di propria competenza

3.2. Il soggetto ospitante dichiara:
- di essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
- di essere in regola con la normativa di cui alla legge n 68/99 e successive modifiche e integrazioni.
- fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e salvo specifici accordi collettivi e i casi di appalti in cui si applica la clausola sociale, di non accogliere tirocinanti il cui Piano Formativo Individuale preveda lo svolgimento di attività riferibili alle medesime mansioni da ultimo svolte da lavoratori licenziati nella stessa unità operativa nel corso dei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio.
- di non avere in corso nell'unità operativa di svolgimento del tirocinio, ad avvio del tirocinio, procedure o sospensioni di CIG straordinaria o in deroga, per mansioni medesime a quelle del tirocinio salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

Inoltre gravano sul soggetto ospitante i seguenti obblighi:
3.2.1. rispettare e far rispettare il progetto formativo e di orientamento nella sua globalità, come specificato nel progetto formativo individuale
3.2.2. controllare la compilazione del Registro di tirocinio, inserendo la valutazione finale sullo svolgimento del progetto formativo e di orientamento e sul raggiungimento degli obiettivi, come indicato dal Regolamento Tirocini. Tale registro è disponibile on line sul portale Unibg.
3.2.3. segnalare tempestivamente al soggetto promotore qualsiasi incidente accaduto al tirocinante; qualora il tirocinante sottoscrivesse anche una polizza assicurativa privata, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento alla compagnia assicurativa privata ed al soggetto promotore, come da normativa vigente in materia
3.2.4. segnalare al soggetto promotore qualsiasi variazione (proroga, sospensione, interruzione anticipata) nella durata del tirocinio indicata sul progetto formativo, nei tempi indicati dal Regolamento Tirocini;
3.2.5. farsi carico **della formazione specialistica**, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, i tirocinanti devono essere intesi come "lavoratori"; pertanto il soggetto ospitante ottempera agli obblighi di cui agli artt. 36 "Informazione ai lavoratori" e 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08 e alla disponibilità dei dispositivi di protezione individuale – DPI - laddove previsti.
3.2.6. accertarsi che il/la tirocinante abbia effettuato la formazione generale, all'avvio del tirocinio;
3.2.7. informare il/la tirocinante circa i suoi obblighi di riservatezza inerenti i dati personali con cui entra in contatto durante lo svolgimento del tirocinio per le parti di propria competenza;
3.2.8. comunicare al soggetto promotore le eventuali trasferte in Italia del/della tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio
3.2.9. comunicare al soggetto promotore le eventuali trasferte all'estero del/della tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio. In tal caso grava sul soggetto ospitante l'attivazione delle coperture assicurative per infortunio e Responsabilità civile verso terzi a favore del/della tirocinante.

3.3 Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, **gravano sul/sulla tirocinante** i seguenti obblighi:

3.3.1 svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;

copia non utilizzabile per fini legali

3.3.2 seguire le indicazioni del tutor supervisore aziendale e universitario, come da Regolamento Tirocini;
3.3.3 seguire le indicazioni e le informazioni ricevute dall'ente promotore e dall'ente ospitante per le parti di loro competenza, relativamente agli obblighi di riservatezza inerenti i dati personali con cui entra in contatto nello svolgimento del tirocinio;
3.3.4 consegnare al termine del tirocinio il Registro di tirocinio al soggetto promotore.

Art. 4 - TIPOLOGIE DI TIROCINIO
L'ente promotore attiva le seguenti tipologie di tirocinio:

A) TIROCINI CURRICULARI
Sono esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o formazione.
I destinatari sono:
- studenti iscritti a un corso di studi, master o dottorato attivati dall'Università degli Studi di Bergamo;
- studenti iscritti a corsi di alta formazione presso un'università partner dell'ateneo di Bergamo, che siano già in Italia all'interno di un programma di mobilità internazionale.
Il tirocinio curriculare è previsto nel piano di studi dello studente, al fine di conseguire un certo numero di CFU, oppure ai fini di redigere la tesi di laurea. Le modalità di svolgimento e la durata dei singoli tirocini sono stabiliti dal Regolamento di Ateneo per i tirocini e dai Regolamenti dei singoli Corsi di Studio, in questa sede richiamati

Durante il tirocinio è ammessa una sola proroga, fermi restando i limiti previsti dal Regolamento di Ateneo e dalle disposizioni dei Corsi di Studi.
Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 30 gg. solari, come da normativa vigente Tale periodo di sospensione non concorre al computo delle ore complessive del tirocinio.

Per l'attivazione del tirocinio curriculare, oltre alla stipula della presente convenzione, per ciascun tirocinante inserito dal soggetto ospitante, viene predisposto uno specifico progetto formativo, secondo il modello approvato dagli organi di ateneo e validato dai soggetti previsti dai regolamenti dei corsi di studio
L'attivazione di ogni singolo tirocinio curriculare è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte del Direttore/Responsabile della struttura coinvolta, in relazione alle possibilità formative e organizzative della stessa, nonché al nulla osta dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca per le strutture a direzione universitaria.

Nei limiti numerici previsti dall'art 4 della presente Convenzione, ogni tutor del soggetto ospitante può accompagnare contemporaneamente nell'ambito del medesimo periodo fino ad un massimo di **5 tirocinanti**.

B) TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI
Sono i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche.
Tali tirocini sono regolamentati dalle linee guida deliberate dai singoli Ordini Professionali, sulla base della normativa nazionale vigente in materia e del regolamento di Ateneo.
Per l'attivazione del tirocinio professionalizzante, oltre alla stipula della presente convenzione, per ciascun tirocinante inserito nel soggetto ospitante viene predisposto un Progetto formativo specifico, secondo la normativa vigente.
L'attivazione di ogni singolo tirocinio curriculare è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte del Direttore/Responsabile della struttura coinvolta, in relazione alle possibilità formative e organizzative della stessa, nonché al nulla osta dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca per le strutture a direzione universitaria.

Copia non utilizzabile per fini legali

Art. 5 – PRINCIPI GENERALI E NUMERO DEI TIROCINANTI

Ai fini del valido svolgimento dei tirocini, sulla base dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e successive modifiche, nei limiti previsti dalle Linee Guida in materia di tirocini del 25/05/2017 e successive modifiche e della D.g.r X/7763 del 17/01/2018 della Regione Lombardia,

a)[denominazione del soggetto ospitante] si rende disponibile ad accogliere **contemporaneamente** nelle sue strutture un numero massimo di tirocinanti, secondo le indicazioni riassunte negli schemi successivi:

N° risorse umane totali	**N° tirocini curriculari attivabili**
Fino a 5	1
Da 6 a 20	2
Maggiore o uguale a 21	Massimo il 10% del n° delle risorse umane presenti

Nel conteggio delle "risorse umane", si devono ricomprendere:
- il o i titolari di impresa e i coadiuvanti, i liberi professionisti singoli o associati;
- i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, determinato o di collaborazione non occasionale, a condizione che i loro contratto abbia avvio prima dell'inizio del tirocinio e si concluda posteriormente alla fine del tirocinio
- i soci lavoratori di cooperative, come definiti dalla legge 3 aprile 2001, n. 142;

b) È fatto espressamente divieto di:
- attivare tirocini al fine sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività, -sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione;
- realizzare tirocini in orario notturno (fascia oraria tra le 23 e le 7 del mattino), solo nell'ambito di intese sindacali aziendali e ferme restando le tutele già previste dalla normativa vigente e a condizione che la specifica attività del soggetto ospitante giustifichi tale modalità di svolgimento.

In ogni caso, per tutto quanto riguarda l'orario di svolgimento del tirocinio, si fa riferimento all'art.7 del Regolamento Tirocini.

c) In caso di prolungata impossibilità di raggiungimento della sede di tirocinio per eventi indipendenti dalla volontà sia del tirocinante che dell'azienda, è possibile prevedere che una parte del tirocinio possa essere svolta in modalità smartworking, compatibilmente con le attività e gli obiettivi formativi concordati e, per i soli tirocini curriculari, previo parere positivo del docente referente.

Art. 6 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione, che decorre dalla data di protocollo del soggetto promotore, ha la durata di **5 anni**.

Resta inteso che eventuali aggiornamenti normativi saranno recepiti direttamente dalle parti con effetto e applicazione immediata, seppure in assenza di modifica del presente testo. Tali modifiche verranno successivamente recepite in occasione del rinnovo della convenzione.

Art. 7 – CAUSE DI RISOLUZIONE

Il soggetto promotore intenderà risolta la convenzione con effetto immediato in caso di mancata ottemperanza da parte del soggetto ospitante degli obblighi espressi nell'art. 2 della presente convenzione.

Si intenderà risolta di diritto qualora non vengano rispettati i parametri riportati negli artt.3 e 4 della presente convenzione.

In ogni caso si intenderà risolta qualora non vengano rispettati i parametri indicati nel Regolamento tirocini

Si intenderà altresì risolta in caso di mancato rispetto del Codice di Comportamento, disponibile sul portale dell'Università degli Studi di Bergamo, nella sezione Statuti e Regolamenti.

Copia non utilizzabile per fini legali

In caso di risoluzione il soggetto promotore provvederà ad annullare la convenzione in essere e i codici di accesso alla piattaforma Sportello Internet per la gestione dei tirocini.
Il soggetto ospitante sarà pertanto escluso dalla possibilità di accesso ai servizi Tirocini/Placement.

Art. 8 - SOTTOSCRIZIONE

La presente convenzione è redatta e sottoscritta in unica copia originale, conservata agli atti presso l'Università degli Studi di Bergamo, Ufficio Orientamento e Programmi Internazionali.
Qualora il soggetto ospitante sia una **Pubblica Amministrazione**, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della Legge 241/1990, modificato dal D.L. 179/2012, i contraenti provvedono alla sottoscrizione del presente atto con firma digitale e mediante invio dello stesso tramite PEC.
In caso di soggetti privati è possibile sia la sottoscrizione e l'invio tramite la medesima procedura o tramite firma autografa. In tal caso la convenzione dovrà essere fatta pervenire all'Ufficio Protocollo a mano o per posta A/R.

Art. 9 – SPESE

9.1 La presente convenzione è assoggettata a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni,

9.2 La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo pari a 32€, ferme restando le esenzioni previste per legge.
Nel caso di PA tale imposta verrà assolta da entrambe le parti, ciascuna per la metà della quota complessiva. In tutti gli altri casi l'onere è in capo all'ente ospitante. Lo stesso potrà provvedere all'assolvimento in una delle seguenti modalità:

a) Apponendo la marca da bollo sul documento, in caso di consegna a mano o invio per posta A/R;
b) assolvendo il pagamento e allegando La "Dichiarazione del pagamento dell'imposta di bollo", scaricabile dallo sportello internet, nel caso di invio della convenzione via PEC con firma digitale.

Art. 10 – DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

10.1. Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della medesima in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 come modificato e integrato dal D. Lgs.101/2018 (Codice privacy) nonché dal Regolamento 2016/679/UE. Tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti, nel corso dello svolgimento della Convenzione, saranno trattati rispettivamente da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nella convenzione e in modo strumentale all'espletamento e alla finalità dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute o giudiziario previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE 2016/679.
10.2. Ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso che per l'esecuzione della Convenzione sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 nel rispetto della previsione dell'art. 29 dello stesso Regolamento UE, con apposito atto da allegarsi al presente Convenzione, tenendo presente che la sola università nel rispetto dell'art. 96 del Codice Privacy su richiesta degli interessati, potrà comunicare o diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali e altri dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento. I dati potranno essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.
10.3. Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare autonomo per i dati di propria competenza, nel caso in cui i rapporti in tema di Data Protection intercorrenti tra le due strutture e le relative modalità operative andranno a configurare a)- una contitolarità nella gestione dei diversi trattamenti; b)-

una titolarità e una responsabilità esterna; ad effettuare il trattamento dei rispettivi Dati Personali nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, e dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge. Nel caso di cui alla precedente lettera a), senza alcun onere aggiuntivo, i rapporti di contitolarità, a norma dell'art. 26 del Regolamento UE, saranno disciplinati da un apposito Contratto di contitolarità da allegarsi alla presente Convenzione ove saranno previsti i relativi obblighi dei trattamenti e anche di informativa verso gli interessati ricadenti su ciascuna di essa. Nel caso di cui alla precedente lettera b) i rapporti saranno regolati con un atto giuridico di nomina integrativa alla presente convenzione, di responsabile al trattamento dei dati, da parte del soggetto contitolare sul quale ricadrà l'obbligo della nomina.
10.4. Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, debitamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato e nel rispetto dei diritti degli interessati.
10.5. La violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.

Art. 11 - FORO DI COMPETENZA
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione. Nel caso non sia possibile raggiungere un accordo, la soluzione della controversia sarà deferita al Foro di Bergamo.

Art. 12 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia ed in particolare al Regolamento di Ateneo in materia di tirocini disponibile sul portale www.unibg.it

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R.28/12/2000 n.445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.g.r. n° 7763/2018.

Letto, confermato e sottoscritto.
Bergamo, _____

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
IL RETTORE

Professor Sergio Cavalieri

PER IL SOGGETTO OSPITANTE

per delega del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo(come da decreto DG n. 127 del 5.02.2026 e nota prot. n. 5273 del 26.02.2026)Il Direttore S.C. Affari Generali e Legali Avv. Marta Viganò

(timbro e firma)

_____ _____

copia non utilizzabile per fini personali

Spett. le
Università degli Studi di Bergamo
Servizio Orientamento, tirocini e placement Via S. Bernardino 72/E
24122 Bergamo

Dichiarazione di pagamento dell'imposta di bollo

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642 e dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011

Il/La sottoscritto/a "Rappresentante Legale":
.....
Ragione sociale:
.....
Partita iva azienda:
.....

Per la sottoscrizione della Convenzione per tirocini con l'Università degli studi di Bergamo

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA

[ ] di essere esente ai sensi dell'art.10 bis del D.L.41/2021

[ ] di essere esente ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017

[ ] che le seguenti marche da bollo sono state annullate per la presentazione della convenzione
Numero seriale marca da bollo .....
Numero seriale marca da bollo .....

[ ] che il pagamento delle marche da bollo è assolto virtualmente

Il legale rappresentante

_____

copia non utilizzabile per fini legali

copia non utilizzabile per fini legali